



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 111 DEL 13/09/2019

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MERITO PRESENZA COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO - EX FORNACE LA FARFALLA VIA D'ORMICELLO LOC. CASENUOVE AD EMPOLI

Premesso che:

- la Legge n. 257 del 27 Marzo 1992, i Decreti Ministeriali e le norme attuative tecniche successive, hanno di fatto vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, la produzione di amianto e di prodotti contenenti amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in stato di degrado;
- in occasione di eventi meteorici particolari (grandinate, trombe d'aria, ecc) si possono verificare danni alle strutture edilizie con conseguente possibilità di massicce dispersioni di fibre di amianto derivanti dalle coperture contenenti tale materiale;
- in campo sanitario è stato ampiamente accertato che le fibre di amianto, se inalate, instaurano meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa, cancerogena;
- la presenza di coperture in cemento amianto deteriorate costituisce un problema igienico ambientale e un rischio per la salute pubblica e non solo per coloro che lo detengono;

Visti:

- l'art. 12 della L. 257/92 che già dispone obblighi per i proprietari di edifici detentori di materiali contenenti amianto floccato o in matrice friabile;
- la L.R.T. n° 51/2013;
- la D.C.R.T. n. 102/1997 con cui è stato pubblicato il protocollo per determinare l'Indice di Valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;
- la D.G.R.T. n. 7 del 14.02.2017 con cui è stato individuato l'algoritmo AMLETO quale strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
- la D.G.R.T. n° 378 del 9/04/2018 "Linee Guida sull'amianto" di cui all'art. 9Bis della L.R. n.51/2013, modificata dalla delibera di G.R. n°386/2019;
- il D.M. 6 settembre 1994 e la Circolare esplicativa n° 7 del 12/04/1995 del Ministero della Sanità;
- il Regolamento del Comune di Empoli per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del 07/06/2013;

Preso atto di quanto segue:

- con propria nota prot. 65623 del 06/06/2019, assunta al prot. comunale n. 39258/2019, la Azienda USL Toscana Centro comunica che è stato effettuato un sopralluogo in data

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

27/05/2019 presso la ex Fornace “La Farfalla” in Via d' Ormicello Casenuove ad Empoli dal quale è emerso che la copertura dell'ex fornace risulta essere in evidente stato di degrado con presenza di lastre danneggiate, come da documentazione fotografica allegata al rapporto;

- in data 07/06/2019, prot. 39776, veniva notificata mezzo pec, alla Società LA FARFALLA S.R.L., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 con la quale l'Amministrazione comunale prescriveva al soggetto interessato di porre in essere gli interventi ivi indicati e, segnatamente, **“effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, una valutazione dello stato di conservazione delle coperture, a cura di un tecnico abilitato ed in conformità alla D.G.R.T. n. 7 del 14.02.2017, fornendo all'Ufficio scrivente l'attestazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei provvedimenti indicati dalle risultanze dell'algoritmo “AMLETO”, secondo la tempistica dallo stesso indicata”**, presentando la documentazione a corredo;
- in data 04/07/2019, prot. 48688, il Sig. [OMISSIS...] , in qualità di liquidatore della Società "La Farfalla" comunicava di essersi prontamente attivato per le attività di valutazione dello stato di conservazione delle coperture e di aver affidato l'incarico a tecnico abilitato, chiedendo una sospensiva di 30 giorni in attesa dei risultati;

Dato atto che ad oggi non risulta pervenuta ulteriore documentazione, oltre a quella suddetta, inerente quanto richiesto e che pertanto la Società La FARFALLA s.r.l. risulta inadempiente;

Considerato che con il passare del tempo le coperture in cemento amianto sono sempre più pericolose per la salute, essendo perennemente esposte a ogni agente atmosferico e a variazioni di luce e temperatura, tendono a rilasciare fibre di amianto nell'aria e che la Ausl ha segnalato che le stesse sono danneggiate ed in evidente stato di degrado;

Ritenuto di dover intervenire per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in merito al fine di tutelare la salute pubblica;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

ORDINA

alla Società **LA FARFALLA s.r.l.** con sede legale in via M. Curie, 7 Castelfiorentino, in persona del liquidatore [OMISSIS...] , in qualità di proprietaria dei fabbricati siti in via d'Ormicello, 44 loc. Casenuove, Empoli, di eseguire e concludere le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto presenti negli immobili di cui sopra e, segnatamente:

- **DI PRESENTARE, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente**, una valutazione dello stato di conservazione delle coperture, a cura di un tecnico abilitato ed in conformità alla D.G.R.T. n. 7 del 14.02.2017 **e provvedere alla successiva messa in atto dei provvedimenti da attuare**, secondo le risultanze dell'algoritmo “AMLETO” e **la tempistica dallo stesso indicata**;
- **in alternativa al punto precedente, PRESENTARE** al servizio scrivente:
 1. **entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente**, una dichiarazione irrevocabile d'intervento di rimozione della copertura da effettuare nei successivi 60 giorni;
 2. **entro 60 giorni dalla notifica della presente** l'attestazione comprovante l'avvenuta rimozione delle coperture indicate di cui al punto 1, corredata da fotografie e formulari di trasporto e smaltimento rifiuti.

AVVISA

Che i termini e le operazioni di cui sopra non esimono la proprietà:

- dall'acquisire eventuali permessi o autorizzazioni e non sostituiscono le previste procedure normative;
- da eventuali accertamenti degli organi deputati ai controlli e da ogni ulteriore provvedimento o sanzione che questa o altre amministrazioni intendessero prendere;
- da verificare la legittimità urbanistico-edilizia delle strutture.

AVVISA INOLTRE

che in caso di eventuale inosservanza di quanto ordinato con il presente provvedimento, nei termini disposti, si provvederà all'applicazione della sanzione di cui al comma 2, art. 15 L. 257/1992 (*Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni*" leggasi € 3.615,20 a 18.075,99) a carico della società, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

DISPONE

1. la notifica a mezzo pec della presente ordinanza al Sig. [OMISSIS...] in qualità di liquidatore della società LA FARFALLA S.R.L., con sede in via M. Curie n. 7 Castelfiorentino, proprietaria dei fabbricati ubicati in via Ormicello, 44 località La Farfalla, in Empoli;
2. l'inoltro, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:
 - Unione dei Comuni del Circondario Empolese Polizia Municipale Comando territoriale del Comune di Empoli;
 - Azienda USL 11 Empoli, Dipartimento Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e della nutrizione.

INFORMA

- che contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971;

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico secondo la vigente normativa.

Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.